

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 457

del 27.11.2003

O G G E T T O

Project financing. Parcheggi interrati Piazza Paradiso e via Cavallotti. P.A. parere legale. Avvio procedimento di decadenza proposta presentata dal promotore.

L'anno duemilatre, il giorno ventisette del mese di novembre nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Sig.	MINERVINI	Tommaso	- SINDACO	- Presente
Dott.	MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	VISAGGIO	Francesco	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	BRATTOLI	Mauro	- ASSESSORE	- Presente
Avv.	UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	ANCONA	Antonio	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	TAMMACCO	Saverio	- ASSESSORE	- Assente
Sig.	SOLIMINI	Maurizio	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	MEZZINA	Maria	- ASSESSORE	- Assente
Sig.	NAPPI	Francesco S.	- ASSESSORE	- Assente

Presiede: **Minervini Tommaso – Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale, dott. Carlo Lentini Graziano.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

PUBBLICATA IL 3.12.2003

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Con deliberazione del Commissario Straordinario n. 120 del 29.03.2001, veniva approvato il programma triennale 2001/2003 delle OO.PP. e l'elenco annuale dei lavori 2001;
- Nell'elenco annuale 2001 erano inserite, tra l'altro, opere finanziabili con capitali privati tra cui i parcheggi interrati di via Paradiso e Via Cavallotti;
- In data 29.06.2001 e quindi nel termine previsto nella vigenza dell'art. 37 bis della legge 109/94, così come modificato dalla Legge 415/98, l'impresa Samarelli presentava la proposta di Project Financing concernente la realizzazione di parcheggi interrati a Piazza Paradiso e Via Cavallotti nonché la sistemazione superficiale delle Piazze Paradiso, Principe di Napoli, Mentana e San Michele;
- Nessuna altra proposta per la stessa opera è pervenuta nei termini stabiliti;
- Per esaminare la proposta fu costituita apposita commissione riunitasi il 18.10.2001 ed il 26.10.2001, la quale ha proceduto all'analisi di tutta la documentazione posta a corredo della stessa, redigendo appositi verbali;
- Con propria deliberazione n. 222 del 31.10.2001, si prendeva atto della proposta di Project Financing presentata dalla citata impresa e dei due verbali redatti dalla Commissione nelle sedute del 18 e 26 ottobre 2001, valutando fattibili e di pubblico interesse solo la realizzazione del parcheggio di via Maranta alle condizioni e prescrizioni contenute nel dispositivo della delibera al punto 4 sub a) e di quello di Piazza Paradiso, con relativa sistemazione dell'area di superficiale attrezzata a mercato giornaliero;
- Al punto 5 sub a) e b) del dispositivo della deliberazione della G.C. n. 222 del 31.10.2001, si faceva obbligo al promotore di rielaborare, entro il 30.11.01, la soluzione progettuale originariamente presentata, adeguandola alle seguenti prescrizioni:
 - a) Esclusione della partecipazione della P.A. al finanziamento dell'intervento;
 - b) Preliminare realizzazione del Parcheggio di Piazza Paradiso con la sistemazione superficiale della stessa a mercato giornaliero;
- Con successiva deliberazione della G.C. n. 352 del 28.12.01 si dava atto che..."tutte le prescrizioni riportate nella propria deliberazione n. 222 del 31.10.01 sono state pienamente soddisfatte dal promotore"
- Con determinazione dirigenziale del Settore LL.PP. n. 611 del 31.12.01 veniva approvato il bando di licitazione privata secondo i criteri dell'offerta tecnica economica più vantaggiosa (ex art. 21, comma 2 lett. b) L. 109/94) ponendo a base di gara il progetto preliminare presentato dal promotore;
- Con nota del 20.03.02 prot. n. 13257 veniva invitata l'Impresa Samarelli (promotore) a costituire prima della gara, le cauzioni di cui all'art. 30 comma 1 Legge 109/94 relativamente al 2% dell'importo dei lavori e quella prevista dall'art. 37 bis comma 1 pari al 2,5% del valore dell'investimento;
- Con nota del 20.08.2002 prot. n. 33407 veniva comunicato all'Impresa Samarelli che la gara di licitazione privata era andata deserta e che si rendeva "necessario procedere alla verifica dei requisiti del promotore di cui all'art. 37 bis comma 2 L. 109/94 e art. 99 del DPR 554/99"

- Con nota del 28.08.2002 prot. n. 33934 l'Impresa Samarelli trasmetteva documentazione di dimostrazione del possesso dei requisiti di promotore;
- Con nota del 12.12. 2002 prot. n. 48924 il Responsabile del Procedimento, in ossequio al disposto della Giunta Comunale, espresso con deliberazione n. 562 del 21.11.2002, richiedeva all'Impresa Samarelli la presentazione del piano economico finanziario, asseverato da Istituto di Credito abilitato di cui all'art. 37 bis L. 109/94 e delle due cauzioni definitive nella misura del 10% dell'importo complessivo relativo alla realizzazione dell'opera nei modi e forme di cui all'art. 30 della L. 109/94, precisando altresì espressamente che la predetta documentazione sarebbe dovuta pervenire "entro il termine perentorio del 31.01.2003 a pena di decadenza e dell'incameramento delle cauzioni provvisorie prestate" e che il progetto esecutivo dell'opera doveva essere presentato entro 180 giornia pena di decadenza";
- In riscontro alla suddetta nota, l'Impresa Samarelli provvedeva a produrre in data 30.01.03, prot. n. 4772 polizza fidejussoria di € 129.273,39 costituita per l'intervento di Piazza Paradiso e polizza fidejussoria di € 155.562,16 costituita per l'intervento di Via Cavallotti – Maranta, nonché lettera della Unicredit Banca d'Impresa S.p.A. del 28.01.03, dalla quale si legge: "A seguito Vs. richiesta odierna, vi confermiamo che ci avete presentato richiesta di asseveramento dell'emarginato progetto sottoposto al Comune di Molfetta per la realizzazione di n. 2 parcheggi interrati nel centro cittadino. A tale riguardo vi precisiamo che il suddetto progetto è in corso di esame, e la relativa delibera verrà assunta con la massima sollecitudine nei termini tecnici necessari, che tuttavia non siamo in grado al momento di precisare"

Considerato che:

- Successivamente a tale nota, l'Impresa Samarelli non ha prodotto alcuna richiesta di proroga e né tantomeno la documentazione richiesta, la Giunta Comunale, con deliberazione n. 132 del 27.03.03, ha conferito all'Avv. Angela Maria Fattibene "l'incarico per la valutazione sotto l'aspetto legale, amministrativo e tecnico degli atti amministrativi adottati in merito al progetto di realizzazione del parcheggio interrato in Piazza Paradiso;
- Visto il parere espresso dall'Avv. Fattibene e trasmesso in data 03.07.2003 prot. n. 29386, allegato al presente atto e dal quale si evince che: "l'Amministrazione dovrà procedere in via di autotutela ad annullare la procedura in questione, non potendosi qui pervenire alla sottoscrizione del contratto di concessione previsto dall'art. 19 L. 109/94 per gli interventi pubblici oggetto della gara, stante la carenza di un elemento essenziale della proposta rappresentato, nella fattispecie concreta, dalla presentazione del piano economico finanziario privo dell'asseveramento bancario. E poiché alla mancata sottoscrizione del contratto si giunge "per fatto dell'aggiudicatario", l'Amministrazione potrà incamerare la cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo dei lavori, e tanto in forza dell'espressa statuizione contenuta nell'art. 30 comma 1 della L. 109/94. Di contro sarà tenuta a restituire la cauzione specifica, ex art. 37 quater comma 2 – pari all'importo di cui all'art. 37 bis, ossia pari al 2,5% del valore dell'investimento – e corrispondente alle spese di progettazione sostenute dal promotore. Parimenti andranno restituire le cauzioni richieste dall'Amministrazione ex art. 30 comma 2, e tanto per le finalità attribuite dal

legislatore a tale garanzia, in virtù del combinato disposto degli artt. 30 comma 2 L. 109/94 e 101 comma 2 DPR 554/99”

- Condiviso il parere del legale in ordine alla accertata inadempienza dell'Impresa Samarelli per non aver ottemperato, entro il termine perentorio posto dal Comune a pena di decadenza:

a) a fornire l'atto di asseveramento del Piano Economico Finanziario nonostante la dichiarazione dell'UNICREDIT Banca d'Impresa S.p.A. in data 28.01.2003 di avuta richiesta e di assicurazione di assunzione della deliberazione con “la massima urgenza”. (La mancata presentazione dell'asseveramento, nonostante anche i solleciti lascia supporre il rigetto della richiesta da parte dell'Istituto di Credito e, quindi, la incongruità del Piano Economico esibito che, pertanto, non può costituire garanzia per il Comune);

b) a presentare il progetto esecutivo delle opere. (La mancata presentazione del progetto evidenzia con chiarezza il disinteresse dell'aggiudicatario all'esecuzione dell'opera).

- Accertata la sussistenza delle condizioni per dichiarare la decadenza dell'aggiudicatario dando atto che alla mancata sottoscrizione del contratto si giunge “per fatto” ed inadempienza del promotore aggiudicatario con conseguente incameramento della cauzione provvisoria di Euro 60.761,55 prestata con atto fidejussorio dalla LISINVEST S.p.A. N. 152025 in data 10.04.2002.

Visti gli artt. 7 e 8 della legge 07.08.1990 n.241 e l'art.11 del Regolamento Comunale sul procedimento approvato con deliberazione del C.C. n. 168 in data 13.11.1996;

Visti gli artt. 30, 37/bis, 37/ter e 37/quater della legge 11.02.1994 n.109 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti l'art.100 e seguenti del D.P.R. 21.12.1999 n.554;

Acquisito il parere favorevole del Dirigente del Settore LL.PP. e quello, anch'esso favorevole, del Dirigente del Settore Finanze, entrambi resi ai sensi e per gli effetti di cui all'art.49 del T.U. n.267/2000;

Con voti unanimi;

.DELIBERA

1) Prendere atto, per quanto espresso in narrativa, del parere reso dall'avv. Angela Maria Fattibene in ordine all'incarico conferitele con propria deliberazione n.132 in data 27.03.03 e trasmesso in data 03.07.2003, prot. n.29386 (allegato in copia).

2) Per le motivazioni ampiamente esposte in narrativa, ritenere sussistere i presupposti per addivenire alla dichiarazione di decadenza dell'aggiudicazione all'impresa SAMARELLI LUIGI quale promotore risultato aggiudicatario del Project Financing indetto per la realizzazione dei parcheggi interrati di Piazza paradiso e Via Cavallotti, per fatto ed inadempienza dello stesso e quindi con incameramento della cauzione provvisoria .

3) Incaricare il Responsabile del procedimento ing. Vincenzo Balducci di dare formale comunicazione all'Impresa Samarelli Luigi ed alla Società Assicuratrice LISINVEST S.p.A. – Agenzia di Foggia – dell'avvio del

procedimento di decadenza con contestuale incameramento della cauzione provvisoria prestata a garanzia con atto fidejussorio n.152025 in data 10.04.2002 dalla Società Assicuratrice LISINVEST S.p.A.

La comunicazione sarà effettuata ai sensi ed in conformità degli artt. 7 e 8 della legge 07.08.1990 n.241 e dall'art.11 e 12 del Regolamento Comunale assegnando il termine di gg.10 per la presentazione di documenti proposte e memorie.

4) Ad intervenuta scadenza del termine di giorni 10 di cui all'art.12 del Regolamento il Responsabile del procedimento sottoporrà all'esame della giunta Comunale la proposta definitiva accompagnata da apposita relazione con la quale vengono fornite controdeduzioni in ordine alle eventuali osservazioni, memorie e documenti presentati dagli interessati.